



Studio Legale
P. le Dante n° 26 - TARANTO
Tel./Fax 099/7364432 – 099/4520906
Avv. Olga PERUGINI Avv. Nicola PETRINI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 1839/2025

ivi residente alla
, rappresentato e
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI, Cod. Fisc. **PRGLGO66S58L049N**, tel./fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. perugini.olga@oravta.legalmail.it, Nicola PETRINI, Cod. Fisc. **PTRNCL91C12L049Z**, tel/fax 0994520906 e 099/7364432, p.e.c. petrini.nicola@pec.it, entrambi del Foro di Taranto, con studio legale in Taranto, al P. le Dante n° 26, e Giuseppe PECORILLA, del foro di Roma, Cod. Fisc. **PCRGPP81A08H501T**, p.e.c giuseppepecorilla@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via in Lucina, n. 17 (Piazza San Lorenzo in Lucina 4), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe PECORILLA,

CONTRO

- **Il Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché

- **Il Ministero della Difesa – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

Tutti rappresentati e domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato della sede di Roma, alla Via dei Portoghesi, n° 12.

CONTROINTERESSATI

- **ANDRIOLO Gabriele**, residente in San Pietro in Lama (LE), alla Via Case Sparse (Vic Loiri) snc;
- **DE BIASE Antonio**, residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Biagio Riccio n. 25;
- **PEPE Francesco Pio**, residente in Agrigento (AG), alla Via Dante Alighieri, n. 228.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

dei seguenti atti e provvedimenti con atto introduttivo:

1. Provvedimento della Marina Militare – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, datato 14.11.2024 e notificato in pari data (**cf. All.1 ricorso introduttivo**), che giudica il Sig.

2. Decreto M_D AB05933 REG2024 0067959 01-02-2024, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1554 VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, comprensivo dell'Appendice Marina (**cf. All.2 ricorso introduttivo**), qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo rispetto ad una previsione che non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole e/o lesiva;
3. Ove occorra e per quanto di ragione, Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa approva la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (**cf. All.3 ricorso introduttivo**).
4. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.

dei seguenti atti e provvedimenti con i presenti motivi aggiunti:

1. Decreto M_D AB05933 REG2025 0044864, datato 28.01.2025, e pubblicato in data 29.01.2025, sul sito web del Ministero della Difesa www.concorsi.difesa.it, con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all'unica immissione nella Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con

il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche: **(All. 1)**;

2. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.

SI PROPONGONO MOTIVI AGGIUNTI

Dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Difesa, della suddetta graduatoria finale di merito, si evince l'assenza del ricorrente in quanto già escluso precedentemente per motivi fisici (impugnato con ricorso introduttivo).

Dai suddetti provvedimenti, tutti impugnati con il presente atto e con il ricorso introduttivo, il ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto rimane escluso dalla graduatoria finale per l'assunzione di VFP4 della Marina Militare Italiana nonché una conseguente perdita economica.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato con ricorso introduttivo (tuttora in corso di trattazione) l'esclusione dal concorso per inidoneità fisica (**cf. All.1**), fondata sulla seguente motivazione: *"Inidoneo al*

1

Convinto di non essere affetto da alcuna problematica, come già evidenziato con il ricorso introduttivo, si è rivolto al Dr. Giuseppe MORANO, il quale con il proprio elaborato (**in atti**) ha confermato l'assenza di patologie cliniche, di qualsivoglia natura.

Con i presenti motivi aggiunti si impugna, la graduatoria finale di merito pubblicata in data 29 gennaio 2025 in quanto ovviamente esclude il ricorrente dal novero dei candidati idonei e vincitori per i motivi suddetti.

Invero, laddove il candidato ricorrente avesse potuto ultimare la procedura selettiva, si sarebbe collocato certamente in posizione utile, atteso il punteggio già conseguito alla prova scritta, nonché il possesso di titoli idonei a costituire la valutazione finale in ragione di quanto previsto dal bando medesimo.

A ciò si aggiunga che, relativamente alla graduatoria nella quale sarebbe stato inserito il ricorrente, laddove non fosse stato giudicato illegittimamente inidoneo, la stessa riporta un numero di vincitori (418), di gran lunga inferiore ai posti messi a concorso.

Pertanto, in ipotesi di annullamento della impugnata inidoneità, il ricorrente si collocherebbe

certamente in posizione utile in graduatoria.

MOTIVI

1. Eccesso di potere per erronea valutazione fisica con conseguenziale esclusione dalla graduatoria di merito. Difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche.

Nell'ambito di siffatta procedura concorsuale è stato giudicato, dal Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari, inidoneo, con la seguente motivazione: *“Inidoneo al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per determinazione*

Questo giudizio, illegittimo ed arbitrario in quanto reso in spregio ai dettami ordinamentali, costituzionali ed unieuropei, come ampiamente illustrato nel ricorso introduttivo, ha compromesso il proseguimento dell'iter concorsuale che ovviamente lo ha visto escluso dalla valutazione del punteggio finale di merito.

Il ricorrente ha superato la prova scritta ed è stato ammesso alla successiva fase di accertamento psico-fisico in cui poi è stato giudicato non idoneo.

Invero, laddove il candidato, odierno ricorrente, avesse potuto ultimare la procedura selettiva, si sarebbe collocato certamente in posizione utile, atteso il punteggio già conseguito alla prova scritta, il possesso di titoli idonei a costituire la valutazione provvisoria (43.736, o quella maggiore non conosciuta) in ragione di quanto previsto dal bando medesimo, nonché la mancata copertura dei posti relativamente alla graduatoria per la quale ha concorso il ricorrente.

Ciò comporta un grave pregiudizio per il ricorrente, che è stato pretermesso dalla graduatoria finale del concorso per un errore a lui non imputabile.

Il ricorrente, pertanto, ha impugnato con il ricorso introduttivo l'inidoneità fisica tuttora pendente presso codesto Ecc.mo T.A.R. e con i presenti motivi aggiunti, impugna la graduatoria di merito relativa all'unica immissione nella Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, del

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche, al fine di poter essere reinserito con il punteggio posseduto.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullare i seguenti atti e provvedimenti:

A) con il ricorso introduttivo:

1. Provvedimento della Marina Militare – Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, datato 14.11.2024 e notificato in pari data (**cf. All.1 ricorso introduttivo**), che giudica il Sig.

di norma giusta Bando di Concorso”.

2. Decreto M_D AB05933 REG2024 0067959 01-02-2024, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1554 VFP 4 nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, comprensivo dell'Appendice Marina (**cf. All.2 ricorso introduttivo**), qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per il ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo rispetto ad una previsione che non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole e/o lesiva;

3. Ove occorra e per quanto di ragione, Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa approva la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (**cf. All.3 ricorso introduttivo**).

4. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale,

quandanche non conosciuto.

B) con i presenti motivi aggiunti annullare i seguenti atti e provvedimenti:

1. Decreto M_D AB05933 REG2025 0044864, datato 28.01.2025, e pubblicato in data 29.01.2025, sul sito web del Ministero della Difesa www.concorsi.difesa.it, con il quale veniva approvata la Graduatoria di merito relativa all'unica immissione nella Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche: **(All. 1)**;
2. di ogni altro atto presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto, ivi compreso il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito.

DOMANDA DI MISURE CAUTELARI

Il fumus boni juris traspare con evidenza dai motivi del ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione. Con esso concorre il periculum in mora. Dall'esecuzione degli atti impugnati deriva un indubbio pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente correlato alla esclusione dalla graduatoria finale di merito del concorso del Ministero della Difesa, da cui deriva perdita del sogno della vita professionale nonché del reddito.

CHIEDE

che il Tribunale adito, nelle more della decisione, voglia ordinare l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Taranto/Roma, lì 11.03.2025

Avv. Olga Perugini

Avv. Nicola PETRINI

Avv. Giuseppe Pecorilla